



Spett.le
Autorità di regolazione per Energia Reti
e Ambiente
P.zza Cavour 5
20121 Milano

Prot: GECR/ALe/CMa/2023/1656

inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it)

Frosinone, 07.11.2023

Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) al documento di consultazione 451/2023/R/GAS (“DCO”) “CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 6PRT”

I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.

Osservazioni generali

La scrivente ritiene che le modifiche proposte siano in larga parte condivisibili seppur con una considerazione di carattere generale relativa all'opportunità, dal punto di vista della Scrivente, dell'introduzione, anche nel settore del trasporto gas, di un sistema di premi-penalità che incentivi l'impresa di trasporto a svolgere in maniera sempre più efficiente il proprio servizio, e che possa portare in maniera graduale alla riduzione di alcuni standard (vedi S5) incentivando quegli operatori che meglio, e più rapidamente, rispondono alle richieste della Regolazione.

Di seguito, nello specifico, si espongono le osservazioni/raccomandazioni di SGI.

S1. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di sorveglianza e ispezione delle reti, obblighi di servizio, incidenti ed emergenze di servizio



Nessuna Osservazione

S2. Osservazioni in relazione al riordino normativo in materia di odorizzazione

SGI vede con favore la volontà dell'Autorità di far chiarezza in merito al tema odorizzazione, e auspica fortemente che venga chiarito il quadro di responsabilità in capo alle imprese di trasporto. Relativamente a quanto prospettato, e in particolare con riferimento al punto b) del paragrafo 8.7, si ritiene fondamentale che venga definito chiaramente quale sia il perimetro entro il quale ricadrebbe la responsabilità del TSO *nel caso in cui il cliente finale dichiari di volersi avvalere di soluzioni diverse dall'odorizzazione*, in particolare capire a che livello occorra *accertarsi che il cliente finale adotti effettivamente soluzioni conformi al decreto ministeriale 18 maggio 2018*, se sufficiente la sola verifica documentale oppure se necessarie ispezioni *in loco*, *nonché chiarire in che modo il TSO possa operare su impianto di terzi nel caso si ravveda la necessità di provvedere direttamente all'odorizzazione del gas*.

In particolare, in caso dovessero ritenersi necessarie ispezioni *in loco* da parte del TSO, si rende necessario dettagliare: 1) i requisiti che il personale incaricato dell'ispezione debba possedere, con particolare riferimento a certificazioni o attestati 2) modalità di accertamento dell'ispezione 3) frequenza dell'ispezione.

Teniamo inoltre ad evidenziare che il DM 18 maggio 2018 ponga in maniera chiara la responsabilità dell'attività di odorizzazione in capo al Datore di Lavoro, qualora lo stesso cliente finale dichiari di utilizzare il gas per usi diversi dal solo tecnologico.

S3. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di emissioni.

Nessuna Osservazione

S4. Osservazioni in merito agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati in materia di sicurezza.

SGI ritiene che nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas, sia più opportuno escludere la trattazione di informazioni relative ai "gas verdi" (biometano, idrogeno), peraltro già oggetto di raccolta in altri ambiti regolatori (i.e. deliberazione 222/2023/R7Gas).

Se, tuttavia, l'Autorità ritenesse comunque utile che tali temi rientrino nel perimetro della regolazione della qualità, con riferimento alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 8.13, la Scrivente suggerisce a codesta Autorità di valutare la definizione di un *set* di requisiti minimi/parametri che consentano l'individuazione in maniera univoca di un tratto di rete



idoneo al trasporto di idrogeno, tal quale o miscelato. Questo al fine di evitare di paragonare dati che riguardano l'intera rete di trasporto, estratti però con logiche e criteri differenti e quindi non paragonabili.

S5. Osservazioni in merito alla conferma delle disposizioni in materia di continuità del servizio, alla proposta di rivedere i termini di preavviso per le interruzioni, e alla proposta di ridurre lo standard sui giorni massimi di interruzione del servizio.

La scrivente, relativamente alle disposizioni in materia di pressione minima contrattuale di cui all'articolo 21 della RQTG 5PRT, intende sottoporre all'attenzione dell'Autorità le criticità che si andranno a riscontrare nell'individuazione della capacità conferita come discriminante per l'istallazione, su un PDR, di un sistema di rilevazione in continuo della pressione, alla luce della riforma sul conferimento avviata con deliberazione 147/2019/R/Gas, la quale ha prodotto, tra i vari effetti, quello di comunicazione da parte dell'Acquirente Unico al Trasportatore, di capacità conferite pari o addirittura superiori alla capacità tecnica comunicata dall'impresa di trasporto.

Pertanto si propone per le future istallazioni, ove necessario, di valutare il consumo medio degli ultimi 2 anni anziché la capacità conferita, dal momento che ad oggi, il dato di "misura" risulta quello più attendibile.

Per quanto concerne il paragrafo 9.2 si ritiene opportuno mantenere gli attuali termini di preavviso, dal momento che comunicazioni di questo tipo coinvolgono più parti e pertanto fisiologicamente potrebbero generare ritardi nella trasmissione delle informazioni.

Con riferimento invece al paragrafo 9.3, SGI non ritiene opportuno ridurre lo standard "*numero massimo di giorni di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi*" anche alla luce degli interventi eseguiti negli ultimi anni che in diverse occasioni hanno richiesto tempi di intervento superiori a 48 ore, pertanto SGI auspica che venga mantenuto il livello dello standard attuale che consente di effettuare gli interventi manutentivi programmati di maggior criticità con più margine di operatività, a vantaggio della sicurezza.

S6. Osservazioni in merito alla proposta di confermare la regolazione della qualità commerciale del servizio, e di ridurre i livelli degli standard di qualità che hanno registrato performance significativamente migliori rispetto ai livelli previsti.

Con riferimento al paragrafo 10.2 lettera a) SGI ritiene più opportuno che lo standard di qualità "*tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento*" rimanga di 5 giorni, questo al fine di meglio gestire richieste relativi a



più mesi dell'anno di riferimento, spesso invitati in un'unica comunicazione (basti pensare che per gestire un solo mese di bilanciamento si hanno a disposizione 2 giorni).

Ci preme inoltre evidenziare che occorrerebbe un allineamento fra lo standard su menzionato e quanto previsto nei Codici di rete relativamente alle procedure per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento, la cui finestra di osservazioni è pari a 20 giorni per i *citygate* e per le quali vi è l'obbligo di risposta solo in caso di documentazione errata.

Si potrebbe pensare di individuare anche due standard differenti, uno relativo ai punti diretti, pari a 5 giorni, e uno relativo ai punti cd. *citygate* pari a 20 giorni